

CONSULTAZIONE PUBBLICA DEL 17 GENNAIO 2023

Osservazioni e proposte di modifica o integrazione

in ordine alla bozza di circolare recante chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box ed allo schema di Provvedimento di modifica del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022

Con riferimento al nuovo regime Patent Box di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, come modificato dall’articolo 1, commi 10-11 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, si forniscono, qui di seguito, contributi in merito alla consultazione pubblica di cui in oggetto.

OSSERVAZIONE N. 1

Tematica:

Spese agevolabili infragruppo

Paragrafo della circolare:

A pagina 29 del paragrafo 4.2 “ATTIVITÀ RILEVANTI” della bozza di circolare del 17 gennaio 2023 (di seguito “bozza di circolare”) è riportato che *“Ai sensi del successivo punto 3.2 del Provvedimento, rientrano tra le attività rilevanti anche «quelle svolte mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa». Per la sussistenza del requisito del controllo, il Provvedimento specifica che si debba tenere conto anche delle partecipazioni, dei titoli o dei diritti posseduti dai familiari individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR. Viene precisato inoltre che, nello svolgimento delle attività commissionate, i commissionari indipendenti non possono avvalersi di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.”* (le sottolineature sono nostre)

Inoltre, al paragrafo 4.4 “SPESE AGEVOLABILI”, alle pagine 34 e 35 è esplicitato che *“Il punto 4.1 del Provvedimento, riprendendo testualmente la previsione di cui all’articolo 6, comma 4, del DL n. 146 del 2021, indica le spese che rilevano ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%; dette spese sono rilevanti a condizione che non siano state generate nell’ambito di relazioni commerciali intrattenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.”*



Esposizione del contributo e delle relative finalità:

In merito alle attività commissionate all'interno dello stesso gruppo (ossia a società che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa), ad avviso di chi scrive, sarebbero opportuni chiarimenti interpretativi.

Dal mero tenore letterale parrebbe che l'attività commissionata a soggetti appartenenti al medesimo gruppo del committente non risulti agevolabile ai fini del nuovo regime Patent Box. Tuttavia, un'interpretazione letterale rischia di essere ingiustificatamente penalizzante rispetto al panorama agevolativo vigente nonché alla prassi relativa al previgente Credito d'imposta R&S 2015-2019 ex art. 3 D.L. 145/2013.

In particolare, con una formulazione normativa simile rispetto a quella prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 per il nuovo regime Patent Box, in relazione al Credito d'imposta R&S 2015-2019 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, all'articolo 4, comma 1, lett. c) prevede l'eleggibilità delle *“spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.”* (le sottolineature sono nostre)

Agenzia delle Entrate (si veda la circolare 5/E del 16 marzo 2016) aveva, al riguardo, confermato che la ricerca commissionata tra società dello stesso gruppo non fosse eleggibile quale ricerca extra-muros, essendo invece ammissibile quale ricerca intra-muros. Conseguentemente, ai fini della disciplina agevolativa, Agenzia aveva previsto che la ricerca affidata a società del gruppo dovesse essere classificata come propria della società committente, la quale era tenuta ad applicare alle spese infragruppo la disciplina relativa alle attività svolte internamente. Pertanto, ai fini del Credito d'imposta R&S 2015-2019, i costi derivanti dalla ricerca commissionata nell'ambito del medesimo gruppo rilevano non per il corrispettivo contrattuale complessivo (come nel caso della ricerca extra-muros), bensì nei limiti in cui siano riconducibili alle categorie di costi ammissibili. Ai fini della corretta determinazione del credito di imposta, nonché dei successivi controlli, l'impresa committente ha cura di acquisire dalla società commissionaria il dettaglio dei costi sostenuti, supportati da adeguata e analitica documentazione.

Questa regola è stata confermata dal legislatore anche con riguardo al vigente Credito d'imposta R&S Innovazione e Design. In particolare, ex art. 1 comma 200, lett. c) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, *“Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o Soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa”*; analogamente, il comma 201, lett. c) dispone che *“Nel caso*



in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa". Nello stesso senso, il comma 202, lett. c) prevede che "Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa."

Per ragioni di omogeneità, nonché di semplificazione in caso di cumulo tra incentivi, tale soluzione interpretativa dovrebbe risultare valida anche per il nuovo regime Patent Box.

La possibilità di agevolare i costi infragruppo, nei limiti dei costi analitici riconfigurati come intramuros, non darebbe peraltro luogo alle potenziali criticità che avevano determinato l'esclusione dei rapporti infragruppo dai costi qualificati ammissibili ai fini del previgente regime Patent Box, stante la diversa natura del nuovo regime che riguarda direttamente i costi che si collegano alla privativa e non il reddito derivante dal bene immateriale.

OSSERVAZIONE N. 2

Tematica:

Accesso tardivo al nuovo regime Patent Box entro il termine di 90 giorni

Paragrafo della circolare:

Nella bozza di circolare, a pagina 15 (paragrafo 3.1 "MODALITÀ DI ACCESSO"), è esplicitato che *"L'opzione per il nuovo regime Patent box può essere esercitata anche tardivamente, nella dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come "dichiarazione tardiva" oppure come "dichiarazione integrativa/sostitutiva" di quella già trasmessa nei termini (cfr. circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E)."* (le sottolineature sono nostre)

Esposizione del contributo e delle relative finalità:

Benché il citato passaggio della circolare si riferisca alla sola "opzione per il nuovo regime Patent box", appare ragionevole ritenere che entro il termine dei novanta giorni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi sia possibile non solo esercitare l'opzione per il nuovo regime Patent Box in dichiarazione dei redditi (tramite il "Quadro OP" - modello Redditi 2022), ma anche effettuare la fruizione attraverso la variazione in diminuzione (mediante il "Quadro RF" - modello Redditi 2022) e rendere la comunicazione dei dati relativi all'opzione Patent Box (nell'ambito del "Quadro RS" - modello Redditi 2022).



In tal caso, sembra ritenersi che anche la predisposizione della documentazione idonea, funzionale all'esimente sanzionatoria, possa essere effettuata entro il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale.

Si auspica conferma in tal senso.

OSSERVAZIONE N. 3

Tematica:

Accesso tardivo al nuovo regime Patent Box – remissione in bonis

Paragrafo della circolare:

Nella bozza di circolare, alle pagine 15 e 16 (paragrafo 3.1 “MODALITÀ DI ACCESSO”) è esplicitato che *“il contribuente può avvalersi della remissione in bonis anche in relazione all’opzione OD nuovo PB, purché lo stesso abbia predisposto la documentazione idonea, apponendo sulla stessa la firma elettronica con marca temporale, al più tardi entro il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale.*

Al riguardo, nel richiamare quanto esplicitato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/E del 28 settembre 2012, che ha fornito chiarimenti in merito ad alcune delle semplificazioni degli adempimenti tributari introdotte dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, è opportuno chiarire che la possibilità di esercizio tardivo dell’opzione nuovo PB è, in ogni caso, da intendersi subordinata alla circostanza che il contribuente versi in una condizione di “buona fede”. Tale condizione è da escludere qualora l’assolvimento tardivo dell’adempimento di natura formale, costituito dalla comunicazione in dichiarazione dell’opzione, «rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità». L’esistenza della buona fede presuppone, piuttosto, che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto (c.d. comportamento concludente).

Valga l’esempio di un contribuente che in dichiarazione abbia dedotto in misura maggiorata i costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo svolte in relazione ai beni immateriali agevolabili ma, per mera dimenticanza, non abbia compilato, in tutto o in parte, gli appositi righi del modello dichiarativo dedicati all’esercizio dell’opzione. In tali ipotesi, il contribuente, in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa di riferimento, può porre rimedio al mancato esercizio dell’opzione avvalendosi dell’istituto della “remissione in bonis”” (le sottolineature sono nostre)

Esposizione del contributo e delle relative finalità:

Sarebbero utili esemplificazioni concrete di “comportamento concludente” coerente con il regime opzionale prescelto, ulteriori rispetto alla fattispecie della mera dimenticanza della compilazione degli appositi righi del modello dichiarativo dedicati all’esercizio dell’opzione da parte dell’impresa che, nei termini ordinari, abbia dedotto in misura maggiorata i costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo in dichiarazione dei redditi.



Ad avviso di chi scrive, la scelta del nuovo regime Patent Box dovrebbe esser già comprovata dal fatto che il contribuente abbia predisposto la documentazione idonea con firma e marca temporale entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria della presentazione della dichiarazione annuale anche senza aver compilato gli appositi righe del modello dichiarativo dedicati all'esercizio dell'opzione e alla deduzione in misura maggiorata dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo.

OSSERVAZIONE N. 4

Tematica:

Termini per la predisposizione della documentazione idonea

Paragrafo dello schema di Provvedimento:

Al punto 1, lettera b) dello schema di Provvedimento si dispone quanto segue:

“b) il punto 11.2 è sostituito dal seguente:

11.2 La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per il primo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime patent box la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.”

Esposizione del contributo e delle relative finalità:

Al fine di non ingenerare disparità di trattamento tra contribuenti che possono aver presentato la dichiarazione dei redditi in momenti diversi, sarebbe auspicabile che il termine di 6 mesi decorresse dal termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi anziché dalla data di effettiva presentazione della stessa.

OSSERVAZIONE N. 5

Tematica:

Ricerca commissionata a soggetti terzi - direzione tecnica dell'investitore

Paragrafo della circolare:

Nella bozza di circolare, a pagina p. 29 (paragrafo 4.2 “ATTIVITÀ RILEVANTI”), è indicato che *“Nel caso di ricerca commissionata a soggetti terzi, è previsto comunque che le attività di ricerca e sviluppo debbano essere svolte sotto la direzione tecnica dell'investitore, utilizzando il personale di quest'ultimo. In particolare, il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell'investitore, con la conseguenza*



che non risultano - in linea di principio - agevolabili le spese derivanti da contratti aventi ad oggetto un obbligo di risultato.” (le sottolineature sono nostre)

A pagina 31 è, inoltre, esplicitato che: *“La qualità di investitore, come previsto dal romanino xii) delle definizioni recate dal Provvedimento, assume una peculiare rilevanza laddove il contribuente rivesta anche il ruolo di committente, che demanda in tutto o in parte a terzi indipendenti lo svolgimento delle attività di ricerca volte alla creazione e/o al mantenimento dei beni immateriali agevolabili. In tali ipotesi, è fondamentale la dimostrazione, in capo al committente, della direzione tecnica e dell’assunzione di tutti i rischi, di tipo tecnico, operativo e finanziario connessi all’investimento effettuato, nonché il sostenimento dei relativi costi, di cui lo stesso committente deve restare definitivamente inciso. L’assunzione e il pieno controllo di tali rischi da parte del contribuente e quindi la sua natura di investitore è, in linea di principio, solitamente riscontrabile nei casi di attività di ricerca e sviluppo svolta intra muros.” (le sottolineature sono nostre)*

Esposizione del contributo e delle relative finalità:

A parere di chi scrive, nel caso di ricerca commissionata a soggetti terzi, l’onere di dimostrazione, in capo al committente, della direzione tecnica dovrebbe essere modulabile con criteri di flessibilità, in ragione delle specificità aziendali.

In particolare, tra le imprese meno strutturate potrebbero esservi soggetti che non dispongono di competenze interne idonee ad un’incisiva direzione tecnica sul commissionario, ferma in ogni caso la piena *“assunzione di tutti i rischi, di tipo tecnico, operativo e finanziario connessi all’investimento effettuato, nonché il sostenimento dei relativi costi, di cui lo stesso committente deve restare definitivamente inciso”*.

In questi casi, appare ragionevole che l’onere di dimostrazione, in capo al committente, della direzione tecnica debba decrescere proporzionalmente alla decrescita del livello di strutturazione dell’investitore.

OSSERVAZIONE N. 6

Tematica:

Cumulabilità tra nuovo regime Patent Box e Credito d’imposta R&S Innovazione e Design ex art. 1 commi 198 e ss. L.160/2019

Paragrafo della circolare:

A pagina 13 della bozza di circolare (paragrafo 3 “**AMBITO SOGGETTIVO**”), è indicato che *“Si rileva che, a seguito della eliminazione del divieto di cumulo tra la disciplina in commento e quella relativa al credito d’imposta ricerca e sviluppo, può accadere che un contribuente possa beneficiare contemporaneamente delle due predette agevolazioni.”*



A pagina 35 della bozza di circolare (paragrafo 4.4 “SPESE AGEVOLABILI”), è specificato che *“I costi oggetto di maggiorazione – assunti al netto di eventuali contributi ricevuti dall’impresa per il loro finanziamento – rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputati, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione del principio di competenza di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, indipendentemente dai regimi e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione degli stessi costi.”* (le sottolineature sono nostre)

Esposizione del contributo e delle relative finalità:

La Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021, art. 1, comma 10) ha eliminato il divieto di cumulo tra il nuovo Patent Box ed il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design, che era invece originariamente previsto (ex articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, comma 9: *“I soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l’intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*).

Se ne desume la piena cumulabilità del nuovo regime Patent Box con il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design ex art. 1 commi 198 e ss. L.160/2019, nonché con ogni altra agevolazione, come ad esempio il Credito d’imposta R&S ex art. 3 D.L. 145/2013 2015-2019 che viene in considerazione nell’ipotesi di applicazione del meccanismo premiale del nuovo regime Patent Box oppure come il Credito d’imposta del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, di cui all’articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106.

In particolare, la disciplina del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design (art. 1, comma 203 L.160/2019) impone l’obbligo di nettizzazione della base di calcolo, che deve essere assunta al netto *“delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”*.

L’obbligo di nettizzazione contemplato sia dalla disciplina del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design che dalla bozza di circolare del nuovo regime Patent Box ingenera notevoli difficoltà applicative per le imprese.

Pertanto, ove tale obbligo dovesse essere applicato rigidamente al Credito d’imposta R&S Innovazione e Design, si renderebbe necessario rivedere ex post (anche otto anni dopo, a fronte dell’attivazione del “meccanismo premiale” del nuovo regime Patent Box) i Crediti d’imposta R&S Innovazione Design maturati e fruiti negli anni 2020 e seguenti.

Con riferimento al Credito d’imposta R&S Innovazione e Design, come riportato anche da autorevole dottrina (a titolo esemplificativo Assonime, circolare 10 giugno 2022 n. 19) sussiste incertezza sia circa



la necessità di nettizzazione della base di calcolo del Credito d'imposta sia in merito alle modalità di nettizzazione in caso di cumulo con il nuovo regime Patent Box.

Non manca, in effetti, chi ritiene che il nuovo regime Patent Box non possa essere qualificato come “sovvenzione” né come “contributo” e che, quindi, non sia soggetto alla nettizzazione ai fini del calcolo del Credito d'imposta.

In subordine, ove fosse confermata la necessità di nettizzare la base di calcolo del Credito d'imposta R&S Innovazione e Design anche successivamente rispetto alla maturazione dello stesso in ragione dell'applicazione del meccanismo premiale del Patent Box, tenuto conto che il contribuente ha legittimamente fruito sulla base della situazione a quel tempo esistente, appare ragionevole che la restituzione del credito d'imposta eccedente rispetto alla base di calcolo nettizzata debba avvenire senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Con riferimento al nuovo regime Patent Box, si segnala che il legislatore, a differenza della disciplina del Credito d'imposta R&S Innovazione e Design, non ha in alcun modo previsto obblighi di nettizzazione della base di calcolo. Nella misura in cui, ove avesse voluto prevedere tale vincolo, lo avrebbe fatto espressamente, il silenzio del legislatore sul punto porta a presumere che la base di calcolo vada assunta al lordo di altri incentivi, al fine di non penalizzare le imprese con complessi meccanismi di calcolo atti ad indurre in errore anche i beneficiari in buona fede.

Peraltro, l'obbligo di nettizzazione depotenzierebbe significativamente il beneficio cumulato tra il Credito d'imposta ed il nuovo regime Patent Box.

Anche con l'obiettivo della semplificazione concreta ed effettiva dei meccanismi agevolativi (lo stesso articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 è rubricato “*Semplificazione della disciplina del cosiddetto «patent box»*”) e, in assenza di indicazioni normative nel senso proposto da Agenzia nell'ambito della bozza di circolare, si auspica che possa essere confermato che la cumulabilità tra Patent Box e Credito d'imposta R&S Innovazione e Design non richieda ai contribuenti di operare alcuna nettizzazione della base di calcolo, ai fini di nessuna delle due discipline in parola.

OSSERVAZIONE N. 7

Tematica:

Attività di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright

Paragrafo della circolare:

A pagina 32 della bozza di circolare (paragrafo 4.3 “CONCETTO DI ATTIVITÀ RILEVANTI AI FINI DEL MECCANISMO PREMIALE”) è indicato che “*In attuazione della previsione normativa, il Provvedimento definisce il “meccanismo premiale” riprendendo il disposto del predetto comma 10-bis*



precisando, altresì, che in relazione a tale meccanismo, rientrano tra le attività rilevanti oltre a quelle già riportate nel paragrafo precedente anche quelle:

- *di ricerca fondamentale indicate all’articolo 2, lettera a), del Decreto MISE;*
- *di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.*” (le sottolineature sono nostre)

Esposizione del contributo e delle relative finalità:

Nella misura in cui, anche nella bozza di circolare, le attività di “*ideazione e realizzazione del software protetto da copyright*” sono qualificate come ulteriori e, pertanto, distinte rispetto alle attività di R&S ed Innovazione già annoverate come ammissibili, si auspicano chiarimenti circa il perimetro delle attività di “*ideazione e realizzazione del software protetto da copyright*” previste nell’ambito del meccanismo premiale.

OSSERVAZIONE N. 8

Tematica:

Beni immateriali con vincoli di complementarietà

Paragrafo della circolare:

A pagina 15 della bozza di circolare (paragrafo 3.1 “MODALITÀ DI ACCESSO”) è indicato che “*È necessario che il contribuente eserciti una ulteriore opzione nuovo PB anche nel caso in cui il “nuovo bene” che si intende agevolare presenti vincoli di complementarietà con un bene immateriale già agevolato con la precedente opzione. In tale ultima ipotesi, la nuova opzione avrà una durata coincidente con la residua durata della precedente.*” (le sottolineature sono nostre)

Alle pagine 23 e 24 della bozza di circolare (paragrafo 4.1 “BENI IMMATERIALI AGEVOLABILI”) è riportato che “*Il comma 3 dell’articolo 6 definisce l’ambito oggettivo del nuovo regime Patent box ricomprendendovi tre tipologie di beni immateriali. Tale ambito è stato ulteriormente delineato nel punto 2.1 del Provvedimento, ove si precisa che i beni immateriali agevolabili sono i seguenti:*

- software protetto da copyright;*
- brevetti industriali - ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione - i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;*
- disegni e modelli, giuridicamente tutelati;*
- due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti, o di un processo, o di un gruppo di processi, sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.*” (le sottolineature sono nostre)



Esposizione del contributo e delle relative finalità:

Nella misura in cui la disciplina incentivante del nuovo Patent Box considera autonomamente i beni immateriali che presentano vincoli di complementarità, si auspica l'introduzione in dichiarazione dei redditi di un rigo apposito del "Quadro RS" dedicato specificatamente a tali beni. Nell'ambito del modello Redditi 2022, infatti, i contribuenti devono compilare i rigi da RS530 a RS532 al fine di fornire informazioni sulla classificazione dei beni in software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, senza indicazioni puntuali in relazione alla compilazione del predetto quadro per i beni immateriali che presentano vincoli di complementarità.

Al riguardo, sarebbero utili indicazioni relative agli effetti di un'eventuale compilazione errata o parziale del "Quadro RS", in particolare nel modello Redditi 2022 carente di adeguate indicazioni operative in merito ai beni immateriali che presentano vincoli di complementarità.

Inoltre, con riferimento al "Quadro RS" si auspica la semplificazione della compilazione dei rigi da RS530 a RS532, eliminando l'obbligo di indicare il codice fiscale di ciascun fornitore (colonna 6) a fronte di spese sostenute per finanziare progetti esterni (ricerca e sviluppo extra-muros), anche in ragione della circostanza che, in sede di prima applicazione, sono state riscontrate difficoltà tecniche nell'acquisizione di tali dati nel modello dichiarativo.

